



20812/12

CI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Irap

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4116/2011

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente - Cron. 20812
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - Rep.
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Ud. 11/10/2012
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4116-2011 proposto da:

R [ ] A [ ] [ ], elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA FEDRO 52, presso lo studio  
 dell'avvocato LANDI MASSIMO, che lo rappresenta e  
 difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE [ ], in persona del  
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope  
 legis;

- *controricorrente* -


2012

6497

avverso la sentenza n. 205/3/2009 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 20/11/09, depositata  
il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio dell'11/10/2012 dal Consigliere Relatore  
Dott. MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO  
FUCCI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical stroke and a small hook at the bottom.A large, complex handwritten scribble in black ink, starting from the bottom left and extending across the bottom of the page. It features several overlapping loops and a long horizontal stroke.

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto: Irap

Reg. Gen. 4116/2011

RICORRENTE: Avv. A R

INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

E' stata depositata la seguente relazione:

1. L' Avv. A R ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 205/03 /09 del 20 novembre 2009 che accoglieva l' appello dell' Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998- 2004.
  2. L' Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
  3. Il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento.
- L' appello dell' ufficio risulta infatti regolarmente proposto; e l' affermazione secondo cui il ricorso al condono di cui all' art. 7 della legge 289/2002 esclude la possibilità di ottenere rimborsi. Invece fondato è il ricorso relativamente agli anni 2003 e 2004; in quanto il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta il fatto che l' avvocato R si sia "avvalso costantemente dell' apporto di collaboratori" senza dar conto del perché questi collaboratori, e non dipendenti, avrebbero dato luogo ad una struttura organizzata.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 11 ottobre 2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23/11/12



Il Funzionario Giudiziario  
Rita TONI

Il Funzionario Giudiziario  
Rita TONI